



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN LE FORME DEL TESTO**

Emanato con Decreto del Direttore Dip. Lettere e Filosofia n. 74 del 5.06.2014, approvazione del Consiglio Dip. del 25.09.2013, modificato con Decreto del Direttore n. 59 del 29.03.2016, approvazione del Consiglio Dip. del 16.03.2016, modificato con Decreto del Direttore n. 134 del 5.09.2016, approvazione del Consiglio Dip. del 22.06.2016



---

**Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo**

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Obiettivi specifici.....	3
Art. 3 - Aree di afferenza e articolazione in curricula .....	3
Art. 4 - Caratteristiche generali.....	3
Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato .....	4
Art. 6 – Il Collegio dei Docenti.....	4
Art. 7 – Il Coordinatore .....	5
Art. 8 – Il Comitato Esecutivo .....	5
Art. 9 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime.....	5
Art. 10 – Manifesto degli Studi .....	6
Art. 11 – Requisiti di ammissione .....	6
Art. 12 – Modalità di selezione .....	6
Art. 13 – Tutor.....	7
Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi .....	7
Art. 15 – Relatore di tesi.....	7
Art. 16 – Valutazione della tesi.....	7
Art. 17 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo.....	8
Art. 18 – Esame finale e conseguimento del titolo.....	8
Art. 19 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato .....	8
Art. 20 - Dotazione dottorandi .....	8
Art. 21 – Norma di rinvio .....	9



---

## Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Ai sensi dell'art. 8, c. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito per brevità denominato "Regolamento di Ateneo") emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e successive modifiche, cui si fa integrale rinvio, il Dipartimento di Lettere e Filosofia adotta il presente Regolamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo (di seguito denominato "Dottorato") al fine di regolare l'attività del dottorato stesso, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano.

### Art. 2 - Obiettivi specifici

1. Il Dottorato si prefigge lo studio specialistico, con metodologie scientifiche, dei testi nella loro più vasta tipologia, da quelli tradizionalmente ascrivibili ai generi letterari a quelli prodotti in ambiti culturali di altro genere. Sul versante letterario si propone l'analisi critica dei testi, collocandoli e interpretandoli alla luce del contesto di produzione, delle modalità e della storia della trasmissione, oltre che dei meccanismi della ricezione. Gli studiosi che si formeranno in questo dottorato, acquisiranno sia la preparazione necessaria a proseguire un'eventuale attività di ricerca in ambito accademico, sia competenze utili a ricoprire ruoli di alta qualificazione in diversi ambiti professionali legati alla cultura e alla comunicazione (editoria, giornalismo culturale, istituzioni culturali in generale). Tale finalità generale si articola in più specifiche finalità dei due curricula, a seconda delle competenze che ognuno di esse intende fornire.
2. Obiettivo specifico del Dottorato è fornire gli strumenti – teorici e pratici – più aggiornati, che consentano ai dottorandi di condurre ricerca scientifica in ambito umanistico con risultati competitivi a livello sia nazionale sia internazionale, ma anche di costruire solide professionalità in settori disciplinari specifici.
3. Tra le finalità del Dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell'attività di ricerca svolta.

### Art. 3 - Aree di afferenza e articolazione in curricula

1. Il Dottorato afferisce all'Area disciplinare 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.
2. Il Dottorato si articola in due curricula:
  - a. Testi greci e latini;
  - b. Linguistica, Filologia e Critica.

### Art. 4 - Caratteristiche generali

1. Il Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al Dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. L'italiano è lingua ufficiale del Dottorato.
4. Saranno tenuti in italiano gli insegnamenti curricolari, i seminari, gli esami; le stesse attività potranno essere svolte anche in francese nel curriculum "Testi greci e latini". Potranno comunque svolgersi in altra lingua straniera attività didattiche di tipo seminariale, conferenze e altre forme di didattica integrativa in base alle previsioni del Manifesto annuale degli studi approvato dal Collegio dei Docenti di cui al successivo art. 6. Il Collegio dei Docenti inoltre potrà elaborare uno specifico programma formativo e didattico, che comprenda anche l'uso di lingue straniere, in caso di frequenza del dottorato da parte di studenti stranieri.



---

## Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo

5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti; per il curriculum “Testi greci e latini” la tesi di dottorato può essere redatta e discussa in lingua francese.

### Art. 5 – Organi del corso di Dottorato

Sono organi del Dottorato:

- a. Il Collegio dei Docenti;
- b. Il Coordinatore;
- c. Il Comitato Esecutivo.

### Art. 6 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato (di seguito definito anche “Collegio”), in prima costituzione, è formato da:
  - a. professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, almeno otto dei quali in ruolo presso questa Università, appartenenti ai settori scientifico disciplinari del Dottorato che facciano richiesta di adesione;
  - b. esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura non superiore alla metà dei componenti di cui alla lettera a) che facciano richiesta di adesione;
  - c. limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi, assistono alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei dottorandi eletti in numero di due tra gli iscritti al Corso di Dottorato. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.
2. Su invito del Coordinatore, di cui al successivo articolo 7, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Dottorato.
3. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio dei Docenti con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. L'istanza di adesione al Collegio dei Docenti avviene mediante richiesta scritta e motivata, da inoltrarsi direttamente al Collegio in carica, corredata di curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni inerenti alle aree di ricerca del Dottorato, da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a collegi di dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
4. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione tra i quali la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l'efficacia della convocazione. L'ordine del giorno viene, di norma, inviato con la convocazione.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le sedute si possono svolgere anche in forma telematica.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Manifesto degli Studi e per l'analisi delle attività a consuntivo. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del segretario, ossia del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo presente nel Collegio.
7. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo cui si fa integrale rinvio.
8. Per ognuno dei curricula sopraindicati, viene nominato dal Collegio, tra i suoi membri, un Responsabile. I Responsabili hanno il compito di:
  - a. predisporre annualmente il Manifesto degli Studi;



---

## Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo

- b. valutare il corretto svolgimento delle attività didattiche del Dottorato;
  - c. riferire in merito alle ricerche dei dottorandi del rispettivo curriculum.
9. Ai fini del rispetto del requisito relativo alla composizione minima del Collegio dei Docenti, così come definita dall'art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. n 45/2013, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

### Art. 7 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato svolge i compiti stabiliti all'art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio. Il Coordinatore può designare un suo Vice in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Ateneo, presenta annualmente al Nucleo di Valutazione interna una relazione, previamente approvata dal Collegio dei Docenti, che riporta l'autovalutazione dello stato del Corso di Dottorato.

### Art. 8 – Il Comitato Esecutivo

1. In base all'art. 16 del Regolamento di Ateneo, viene istituito il Comitato Esecutivo composto dai due Responsabili di curricula, il Coordinatore e altri due membri eletti dal Collegio dei Docenti.
2. Il Collegio può delegare proprie funzioni al Comitato Esecutivo.
3. Il Comitato Esecutivo coadiuva inoltre il Coordinatore negli adempimenti previsti dall'art. 7 e in particolare nella stesura della relazione annuale di autovalutazione del Dottorato.
4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore a tre mesi, il Collegio dei Docenti provvede alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

### Art. 9 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime

1. Il Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate all'inizio di ciascun anno accademico nel Manifesto degli Studi di cui al successivo articolo 10, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Dottorato organizza inoltre, congiuntamente con i Dipartimenti e le strutture didattiche dell'Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi.
3. Il corso prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per un totale di 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Parte delle attività didattiche e di ricerca sarà svolta presso un'istituzione straniera sulla base di programmi di studio approvati dal Collegio docenti. Mentre i 120 crediti per l'attività di ricerca saranno acquisiti attraverso il lavoro di elaborazione/stesura della tesi (90 cfu) e mediante attività e iniziative scientifiche varie (30 cfu), per i crediti legati alla didattica si prevedono le seguenti modalità di acquisizione:
  - a. seminari e corsi dedicati, proposti annualmente nel Manifesto degli Studi, articolati in 50 crediti al primo anno, 10 crediti al secondo anno;
  - b. eventuali corsi presso altre istituzioni in Italia o all'estero;
  - c. convegni, seminari, workshop sia in sede che presso altri enti.
4. Per ognuna di queste attività si prevede una forma di certificazione basata sulla frequenza ed il conseguimento di specifici obiettivi didattici. Le attività svolte all'esterno del Corso di Dottorato dovranno essere previamente autorizzate dal Coordinatore qualora si tratti di periodi inferiori o uguali ai sei mesi e dal Collegio dei Docenti per periodi di formazione superiori ai sei mesi.
5. Le attività del primo anno saranno articolate in tre tipologie:
  - a. corsi di metodologia per ciascun curriculum da specificare nel Manifesto degli Studi;
  - b. seminari curriculari o di ambito specifico a scelta fra quelli che saranno indicati nel Manifesto degli Studi;



---

## Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo

- c. seminari e conferenze attivati presso il Dipartimento o altre Istituzioni.
6. Entro il primo anno ciascun dottorando dovrà procedere alla definizione del progetto di ricerca e alla impostazione del lavoro di tesi.
  7. Le attività formative del secondo anno consisteranno in corsi o seminari interdisciplinari per 10 crediti; ciascun dottorando è altresì tenuto a frequentare seminari, conferenze e altre iniziative coerenti con il progetto di tesi.
  8. Le attività formative del primo e del secondo anno dovranno avere una unità minima di 6 ore.
  9. Le attività formative del terzo anno saranno limitate a seminari metodologici di supporto all'elaborazione della tesi, che costituirà l'obiettivo finale del triennio.
  10. Nel primo e nel secondo anno di studi, i dottorandi possono proporre al Collegio dei Docenti di acquisire parte dei crediti previsti frequentando convegni o seminari organizzati da altre strutture didattiche o istituzioni culturali. Tale richiesta, previamente approvata dal tutor, deve essere presentata al Coordinatore prima dello svolgimento dell'iniziativa
  11. Tutte le attività formative saranno certificate e riportate, a cura dei dottorandi, su appositi registri personali la cui supervisione sarà demandata ai rispettivi tutor. Le attività formative saranno sottoposte a verifica periodica da parte dei tutor. L'ammissione alle successive annualità, su delibera del Collegio dei Docenti, verrà subordinata alla certificazione, da parte dei Responsabili dei curricula, delle attività formative e dello stato di avanzamento del lavoro di ricerca, riportate sul registro di ogni dottorando, debitamente compilato e firmato dal tutor.
  12. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1 novembre (art. 29 del Regolamento di Ateneo).

### Art. 10 – Manifesto degli Studi

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato sul sito web del Dottorato.
2. Il Manifesto degli Studi deve contenere:
  - a. le disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative;
  - b. le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
  - c. le modalità di valutazione e di verifica dell'attività didattica svolta;
  - d. le modalità di riconoscimento dei crediti, comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre istituzioni universitarie, nazionali o estere.
3. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del tutor e va approvata dal Collegio dei Docenti.

### Art. 11 – Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione al Dottorato sono quelli previsti nell'art. 20 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

### Art. 12 – Modalità di selezione

1. L'accesso al Dottorato avviene tramite una procedura di selezione che prevede la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione decide l'ammissione alla prova orale dei candidati giudicati rispondenti ai criteri di valutazione prefissati.
2. La prova orale consisterà in un colloquio nel corso del quale vengono accertati:
  - a. il livello delle conoscenze possedute dal candidato nell'ambito disciplinare di riferimento del progetto di ricerca presentato;
  - b. il possesso di competenze linguistiche attive e passive, oltre che nella lingua italiana, di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo, e di competenze passive in almeno una seconda lingua straniera;
  - c. l'attitudine del candidato alla ricerca, verificata anche attraverso una discussione del progetto di ricerca presentato.



---

## Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo

3. L'ammissione al Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.
4. La Commissione è composta da almeno tre membri scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Dottorato; la sua nomina e la sua costituzione è ulteriormente definita dall'art. 22 del Regolamento di Ateneo al quale si fa rinvio.

### Art. 13 – Tutor

Successivamente allo svolgimento dell'esame di ammissione, il Collegio dei Docenti assegna tempestivamente un tutor a ognuno dei dottorandi, sulla base del progetto e degli specifici interessi di ricerca. Tale tutor avrà il compito di seguire la formazione scientifica del dottorando nel corso del primo anno.

### Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi

I diritti e i doveri dei dottorandi sono quelli stabili dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo all'art. 27.

### Art. 15 – Relatore di tesi

1. Il Relatore di tesi viene proposto dal dottorando tra i membri del Collegio dei Docenti alla fine del primo anno di corso e viene designato dal Collegio, che può decidere di affiancargli in qualità di esperto un secondo Relatore di tesi. A partire dalla sua nomina il Relatore di tesi assume anche la funzione di tutor del dottorando.
2. In casi particolari i Relatori di tesi possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Collegio, fra esperti italiani e/o stranieri particolarmente adatti a seguire una tesi di argomento eminentemente specialistico. In questo secondo caso il Relatore di tesi esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio dei Docenti ed accettato dal Collegio stesso.
3. Nel caso di un accordo con Università straniera, il dottorando dovrà essere seguito da un relatore italiano e uno di altra lingua secondo le norme previste dall'accordo medesimo.
4. Il Relatore di tesi è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
5. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un Relatore di tesi che non ottemperi a tali obblighi.

### Art. 16 – Valutazione della tesi

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro il mese di settembre del terzo anno, in base al calendario fissato a livello di Ateneo, domanda di ammissione all'esame finale.
2. Il Collegio dei Docenti, entro il mese di ottobre, acquisito il parere del/i Relatore/i, approva la richiesta di ammissione all'esame finale. Conformemente alle scadenze indicate nel Regolamento e nelle linee guida di Ateneo, il Collegio individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
3. Ai referees spetta il compito di esprimere, entro due mesi dal ricevimento del materiale di cui al successivo comma 2, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio dei Docenti, provvedono ad inviare a ciascuno di essi:
  - una copia della propria dissertazione;



---

## **Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testò**

- una relazione sulle attività che si sono svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
- 5. La tesi di dottorato viene discussa secondo il calendario che sarà definito dal Collegio di Docenti.
- 6. Nel caso di percorsi di dottorato in co-tutela di tesi, si possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

### **Art. 17 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo**

1. Acquisiti i pareri finali dei valutatori il Collegio dei Docenti propone al Rettore l'istituzione delle Commissioni giudicatrici. Nel caso di percorsi di dottorato in cotutela di tesi le Commissioni saranno designate conformemente alle disposizioni previste dagli accordi di cotutela stessi.
2. Ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla trasmissione della delibera di designazione dei componenti all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.
3. La Commissione si compone di tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.
4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.
5. Ulteriori norme di dettaglio sulla composizione e sul funzionamento della Commissione sono precisate nell'art. 32 del Regolamento di Ateneo al quale si fa rinvio.

### **Art. 18 – Esame finale e Conseguimento del titolo**

1. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale la quale, in casi particolari, può avvenire anche in videoconferenza.
2. I dottorandi devono inviare, non appena resa nota la Commissione giudicatrice, una copia della tesi a ciascuno dei componenti.
3. La data e il luogo d'esame vengono comunicati ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università o possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
5. La tesi può essere approvata o respinta.
6. Nel caso sia respinta lo studente decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la Commissione con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il titolo conseguito da ciascuno dei dottorandi dovrà evidenziare la menzione del curriculum frequentato dal dottorando al fine di attestare il carattere specialistico della formazione ricevuta.

### **Art. 19 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, successivamente all'attivazione del Dottorato, ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento ed entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto del Direttore.

### **Art. 20 - Dotazione dottorandi**

Il Consiglio di Dipartimento mette a disposizione una somma, della quale può usufruire il Collegio dei Docenti, o per sua delega il Coordinatore, per la mobilità dei dottorandi e per finanziare altre attività del Dottorato.





---

**Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Le Forme del Testo**

**Art. 21 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo.